

STATUTO

"SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CAIRATE"

TITOLO I

DISCIPLINA - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ATTIVITÀ

Articolo 1 (Disciplina)

1. La Cooperativa è una cooperativa di consumo.
2. Per quanto non previsto nello statuto si applicano la disciplina civilistica delle cooperative regolate anche dalle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 (Denominazione - sede - durata)

1. La Cooperativa è denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CAIRATE"

in forma abbreviata "Coop 3C".

2. La Cooperativa ha sede nel Comune di Cairate (Va).
3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico in favore dei propri soci cooperatori, instaurando con essi scambi mutualistici nell'esercizio di una o più delle attività elencate nell'articolo 4.
2. La Cooperativa rispetta la parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.
3. La Cooperativa prevede di effettuare offerte vantaggiose riservate ai soci e ai loro familiari.
4. La Cooperativa intende fornire ai propri consumatori beni e servizi di qualità, alle migliori condizioni possibili, assumendo ogni altra iniziativa idonea a tutelarne gli interessi e la salute e ad accrescerne l'informazione e l'educazione ai consumi. La Cooperativa si ispira all'ecologia integrale e allo sviluppo sostenibile illustrati nell'enciclica "Laudato si" di Papa Francesco, potendo aiutare anche i bisognosi.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

1. Per raggiungere lo scopo di cui all'articolo precedente la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci cooperatori, si prefigge di esercitare, con i soci e con i terzi, le seguenti attività:
 - a) acquisto di beni e/o servizi (alimentari e non alimentari, giornali, libri e riviste), eventuale loro produzione, manipolazione e trasformazione, al fine della successiva loro vendita al dettaglio;
 - b) gestione di minimarket e di magazzini per la vendita all'ingrosso;

c) attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie.

2. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività strumentale, connessa e/o affine a quelle elencate nel comma primo.

3. La Cooperativa può prestare garanzie anche reali (anche a favore di terzi), costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti.

4. La Cooperativa può svolgere attività di beneficenza, eventualmente con l'aiuto dei propri soci.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 (Requisiti dei soci)

1. Il numero dei soci è illimitato. La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

a) soci operatori;

b) soci finanziatori.

2. I soci operatori possono essere a loro volta suddivisi nelle seguenti categorie dei soci:

a) soci consumatori impegnati;

b) soci consumatori non impegnati.

3. Per essere socio bisogna:

a) non esercitare, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle della Cooperativa;

b) se persona fisica, essere maggiorenni;

c) se socio consumatore impegnato, essere una persona fisica interessata sia ad acquistare beni e/o servizi dalla Cooperativa, sia a prestare gratuitamente lavoro alla Cooperativa per un numero minimo di ore stabilito con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) se socio consumatore non impegnato, essere un soggetto interessato ad acquistare, per sé o per i propri familiari, beni e/o servizi dalla Cooperativa;

e) se socio finanziatore, essere titolare di almeno un'azione di finanziamento.

4. Non possono essere soci della Cooperativa i soggetti che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano inadempienti verso la Cooperativa o possano pregiudicare la reputazione della Cooperativa o i rapporti umani all'interno della Cooperativa.

5. Il socio consumatore può anche essere socio finanziatore.

6. Sono considerati soci fondatori:

a) coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Cooperativa;

b) coloro che, entro tre mesi dall'iscrizione della Cooperativa nel registro delle imprese, domandano di essere ammessi come soci finanziatori o come soci consumatori impegnati e sono poi ammessi come soci.

Articolo 6 (Comunicazioni alla Cooperativa)

1. Qualsiasi comunicazione alla Cooperativa è effettuata dai soci mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

2. I soci, se non sono persone fisiche, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nei rapporti con la Cooperativa; qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Cooperativa, finché non sia stata a questa formalmente comunicata.

3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci è quello da loro obbligatoriamente comunicato alla Cooperativa. Ogni variazione dei predetti recapiti ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'interessato alla Cooperativa.

Articolo 7 (Procedura di ammissione)

1. Chi intende diventare socio deve presentare, se del caso elettronicamente, una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (ovvero, della denominazione, sede e luogo di costituzione) e il codice fiscale;

- l'ammontare di capitale che intendono sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;

- se socio cooperatore impegnato, l'attività lavorativa svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, le specifiche competenze possedute;

- le eventuali ulteriori informazioni e dichiarazioni richieste dall'organo amministrativo.

2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio, verificata l'integrale liberazione del conferimento al momento della sottoscrizione delle azioni e il pagamento integrale dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo stabilito dall'assemblea dei soci, provvede senza indugio alla relativa iscrizione nel libro dei soci, dandone poi comunicazione al socio interessato. La qualità di socio si acquista a far data dalla predetta iscrizione.

3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L'aspirante socio, la cui domanda sia stata rigettata, con istanza inviata alla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto, può ricorrere all'assemblea dei soci, la quale si pronuncia definitivamente per la Cooperativa nella prossima assemblea.

Articolo 8 (Scambi e vantaggi mutualistici del socio)

1. Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai terzi nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

2. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni sia di sconti di varie specie.

3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei beni e/o dei servizi acquistati dalla Cooperativa. Il ristorno è ripartito in conformità con uno o più regolamenti assembleari, eventualmente integrati da regolamenti consiliari.

Articolo 9 (Recesso)

1. Ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;

b) la trasformazione della Cooperativa;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) la soppressione dell'articolo 37, commi secondo e terzo;

h) decisioni da cui derivi un'altra causa inderogabile di recesso.

2. Ha altresì diritto di recedere il socio cooperatore che da almeno un anno non abbia più alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa e il socio che intenda esercitare, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle della Cooperativa.

3. Ha altresì diritto di recedere il socio finanziatore una volta che siano trascorsi cinque anni dal suo ingresso nella compagine sociale della Cooperativa.

4. Non ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

a) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

b) la proroga della durata della Cooperativa.

5. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione spedita alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato mediante comunicazione spedita alla Cooperativa liberamente nei casi di cui ai commi secondo e terzo ed entro trenta giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio negli altri casi. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio interessato, il quale può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 37 entro sessanta giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione.

6. Il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale e ai rapporti mutualistici, dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso. Il recesso del socio cooperatore determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Il recesso del socio finanziatore ha effetto dall'invio della comunicazione di recesso alla Cooperativa.

7. Solo per il socio finanziatore il recesso può essere parziale.

Articolo 10 (Esclusione)

1. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio, se costui:

a) essendo socio cooperatore, da almeno un anno non ha instaurato, per sé o per i membri, alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa;

b) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa conosciuta o conoscibile dall'inadempiente;

c) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

d) si è reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Cooperativa.

2. L'esclusione ha effetto dall'invio della comunicazione al socio della motivata deliberazione con la quale lo si esclude. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 37 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

3. L'esclusione determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11 (Morte ed estinzione)

1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, i suoi aventi causa possono chiedere il rimborso delle azioni del socio defunto o estinto, ovvero il subentro nella partecipazione sociale dello stesso, se gli eredi siano provvisti dei requisiti previsti dal presente statuto; in quest'ultimo caso, se necessario, occorre rispettare l'articolo 7 e indicare l'interessato a subentrare tra gli aventi causa.

2. In caso di morte o di estinzione del socio finanziatore, ai soggetti indicati dai suoi aventi causa sono trasferite le azioni del socio defunto o estinto, se graditi alla Cooperativa; per i soggetti non graditi la Cooperativa si impegna a far acquistare le relative azioni da soggetti graditi dalla Cooperativa.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 12 (Azioni)

1. Il valore nominale unitario dell'azione è pari a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi l'importo stabilito dalla legge.

2. Il conferimento può avere a oggetto anche ciò che è diverso dal danaro.

3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il pegno e ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Cooperativa dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. Il diritto di voto in assemblea rimane al proprietario delle azioni date in pegno o soggette a usufrutto.

4. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni delle stesse, salva l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma secondo.

5. La Cooperativa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Articolo 13 (Circolazione delle azioni)

1. La Cooperativa non emette titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

2. In caso di cessioni di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, comunicano alla Cooperativa il trasferimento effettuato e chiedono il relativo aggiornamento nel libro dei soci.

3. Le azioni non possono essere cedute a terzi, con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione, il quale trasmette la propria decisione entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 37, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego al trasferimento delle azioni di finanziamento, la Cooperativa si impegna a far acquistare le relative azioni dell'alienante da un soggetto gradito dalla Cooperativa.

4. In caso di cessione di azioni di cooperazione a terzi si applica l'articolo 7, in quanto compatibile.

5. La Cooperativa non può acquistare azioni proprie.

Articolo 14 (Rimborso della partecipazione sociale)

1. In caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio, il rimborso delle azioni avviene al valore nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale.

2. Il pagamento di cui al comma primo deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto e il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. In caso di recesso del socio finanziatore la relativa quota di liquidazione è esigibile nel rispetto dell'articolo 2437-quater del codice civile, in quanto compatibile. Le somme non riscosse entro un quinquennio dal giorno in cui sono disponibili su tale conto sono definitivamente destinate a riserva legale.

3. La Cooperativa, invece di rimborsare e conseguentemente annullare le azioni, può farle acquistare da soci o, nel rispetto dell'articolo 7, da terzi.

4. La Cooperativa può compensare qualsiasi proprio debito con i debiti dei soci verso la Cooperativa, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.

5. La quota di liquidazione è al netto dei danni cagionati alla Cooperativa dal socio titolare della partecipazione rimborsata.

Art.14 bis (Strumenti finanziari)

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15 (Competenze)

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e delibera sulla destinazione degli utili e delle riserve;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina e revoca per giusta causa il revisore legale dei conti, se la relativa attività non è svolta dai sindaci;
- d) se imposto per legge o se lo ritiene opportuno, nomina i sindaci effettivi e supplenti e il presidente del collegio sindacale nei casi indicati dall'articolo 2543 del codice civile, potendoli poi revocare per giusta causa;
- e) determina l'eventuale compenso degli amministratori e del comitato esecutivo, potendo altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- f) determina il compenso dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;

- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;
- h) determina, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo;
- i) delibera sulle domande non accolte di ammissione a socio;
- j) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale e le correlate decisioni;
- k) delibera la distribuzione dei ristorni;
- l) approva gli eventuali regolamenti assembleari;
- m) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera sull'emissione straordinaria di azioni di cooperazione e su qualsiasi emissione di azioni di finanziamento;
- c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
- d) nomina e revoca i liquidatori, determinandone i poteri e il compenso;
- e) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 16 (Convocazione)

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora sia della prima sia della seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede, purché in Italia. Il giorno della prima convocazione deve essere diverso da quello fissato per la seconda convocazione. Mediante posta elettronica l'avviso è spedito a ogni socio, legittimato a votare nell'assemblea oggetto di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea.

2. Il consiglio di amministrazione, nell'avviso di convocazione, ha facoltà di prevedere sia che i soci possano votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, sia che i soci possano partecipare all'assemblea anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti legittimati a votare, alle condizioni previste dall'art.26, comma 4.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Cooperativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa.

4. Il consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci il cui numero è pari ad almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto alla data di presentazione della domanda stessa. Questa domanda deve contenere gli argomenti da trattare che siano diversi da quelli per cui la legge impone un previo progetto, proposta o relazione degli amministratori.

Articolo 17 (Intervento e voto)

1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che alla data dell'assemblea risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
2. Ogni socio cooperatore che sia una persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni.
3. Ogni socio finanziatore ha diritto a un voto. Costui ha diritto a un ulteriore voto per ogni 500 euro di valore nominale della propria partecipazione sociale. Alla categoria dei soci finanziatori non può mai essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.
4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con diritto di voto, appartenente alla stessa categoria di soci. Al socio presente in assemblea non può essere rilasciata più di una delega, contenente il nome del rappresentante e da consegnare alla Cooperativa. La rappresentanza non può essere conferita a un amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, né a società controllate dalla Cooperativa o a membri degli organi di amministrazione o di controllo o a dipendenti di queste.
5. Oltre ai soci intervenuti, in assemblea possono prendere la parola gli amministratori, i sindaci e il revisore legale dei conti, per quanto di loro competenza.
6. In assemblea possono altresì intervenire e prendere la parola, solo su invito del presidente dell'assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea.

Articolo 18 (Presidenza)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempie le funzioni una delle persone indicate nell'ordine seguente:
 - a) il suo sostituto ai sensi dell'articolo 24, comma terzo;
 - b) un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione;
 - c) colui che viene nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dalla persona che è da più tempo nella compagine sociale della Cooperativa.
3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 19 (Quorum costitutivi)

1. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di un numero di soci aventi almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci.

2. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e, in sede straordinaria, con l'intervento, in proprio o per delega, di un numero di soci aventi almeno il dieci per cento dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 20 (Quorum deliberativi)

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e a maggioranza assoluta di voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in caso di nomina dei liquidatori.
3. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese. La nomina delle cariche sociali può avvenire con voto segreto. Nel calcolo dei quorum deliberativi si computano le astensioni diverse da quelle dei soci in conflitto di interessi.
4. Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Articolo 21 (Proroga dell'assemblea)

1. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l'assemblea si costituisce e delibera con gli stessi quozienti previsti per l'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 (Competenze)

1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'impresa della Cooperativa, compiendo tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Il consiglio:
 - a) istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa della Cooperativa;
 - b) determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, avendo sentito il collegio sindacale, se nominato;
 - c) può approvare tutte le modificazioni statutarie che la normativa vigente consente di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione;
 - d) può nominare uno o più direttori della Cooperativa, definendo con chiarezza e precisione le relative attribuzioni;
 - e) approva i regolamenti che disciplinano la propria attività, l'organizzazione aziendale della Cooperativa e, se istituiti, il comitato esecutivo e gli altri comitati;

- f) delibera sull'ammissione di nuovi soci cooperatori non impegnati;
- g) su parere non vincolante dei soci fondatori, delibera sull'ammissione di nuovi soci finanziatori e di nuovi soci cooperatori impegnati;
- h) delibera il numero minimo di ore per essere e rimanere socio consumatore impegnato;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza;
- j) su parere non vincolante dei soci fondatori, delibera le attività di beneficenza.

Articolo 23 (Composizione e durata della carica)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove che siano persone fisiche. Il numero di consiglieri da nominare è determinato dall'assemblea prima di nominarli.
2. I componenti del consiglio sono nominati:
 - a) per un terzo tra i soci cooperatori impegnati;
 - b) per un terzo tra i soci cooperatori non impegnati;
 - c) per un terzo tra i soci finanziatori. In mancanza di soci appartenenti ad una di dette categorie, i relativi consiglieri sono scelti tra i soci cooperatori.
3. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone fisiche indicate dai soci cooperatori che non siano persone fisiche.
4. Ciascun consigliere è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

Articolo 24 (Organizzazione interna)

1. Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente che devono essere soci.
2. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina un segretario anche diverso da un consigliere.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:
 - a) il vicepresidente;
 - b) il consigliere più anziano di nomina;
 - c) il consigliere più anziano di età.
4. Nel rispetto dei limiti di legge il consiglio può delegare proprie attribuzioni, specificate con precisione e chiarezza, a un comitato esecutivo o a uno o più dei consiglieri, definendo altresì le modalità attraverso cui deve essere assicurata al consiglio l'informativa sull'attività delegata.

Articolo 25 (Sostituzione degli amministratori)

1. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. Il consigliere subentrante resta in carica fino alla prossima assemblea.

2. Se vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, affinché provveda a sostituirli.

3. Il consigliere subentrante cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del consigliere sostituito.

4. La sostituzione dei consiglieri deve avvenire osservando l'articolo 23, comma secondo.

Articolo 26 (Lavori consiliari)

1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare, mediante messaggio di posta elettronica e messaggio telefonico, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, ai recapiti postali e telefonici comunicati alla Cooperativa dai consiglieri e dai sindaci.

3. Il consiglio è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario. Il consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

4. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

5. Il voto del consigliere non può essere dato per rappresentanza e deve essere espresso in modo palese.

6. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, deve essere firmato da chi ha presieduto la riunione e dal relativo segretario. Gli estratti di questo libro, dichiarati conformi dal presidente del consiglio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari.

Articolo 27 (Rappresentanza della Cooperativa)

1. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

2. Il consiglio può conferire la rappresentanza della Cooperativa, congiuntamente o disgiuntamente, a propri componenti e a dipendenti e a collaboratori della Cooperativa, determinando i limiti della delega.

3. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente possono conferire a chiunque speciali procure per il compimento di uno o più atti giuridici in nome e per conto della Cooperativa. Il conferimento di tali procure è comunicato nel prossimo consiglio.

4. Il personale della Cooperativa al quale è stato conferito il potere di rappresentarla è responsabile dell'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa.

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28 (Competenze)

1. Se nominato dall'assemblea, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

2. Nei casi consentiti dalla normativa vigente l'assemblea, quando nomina i sindaci, decide se attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

Articolo 29 (Composizione e durata della carica)

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

2. Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade dall'ufficio chi si trovi in almeno una delle situazioni elencate nell'articolo 2399 del codice civile e chi sia direttore, amministratore, sindaco o revisore legale di società o enti concorrenti con la Cooperativa.

3. I sindaci sono nominati per un periodo pari a tre esercizi contabili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a un'assemblea o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio sindacale o a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

Articolo 30 (Riunioni)

1. Il collegio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dall'articolo 26, comma quarto.

2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto che risultino a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 (Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Nella relazione sulla gestione il consiglio di amministrazione illustra i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte circa l'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 32 (Revisione legale dei conti)

1. La Cooperativa deve sottoporre a revisione legale la propria contabilità.
2. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge n.59 del 1992, la revisione legale dei conti è svolta dalla società incaricata della revisione.

Articolo 33 (Destinazione degli utili)

1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve essere destinato:
 - a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
 - b) una quota non inferiore a quella imposta dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Ciò che residua dalle destinazioni di cui al comma precedente può essere:
 - c) distribuito a titolo di ristorno;
 - d) assegnato ad altre riserve o fondi;
 - e) destinato a fini di beneficenza o mutualità.
3. La Cooperativa non può distribuire dividendi, né direttamente né indirettamente.

Articolo 34 (Riserve)

1. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci cooperatori.

Articolo 35 (Raccolta di finanziamenti)

1. La Cooperativa, per finanziare operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, può raccogliere prestiti tra i propri soci e i propri dipendenti in conformità con un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
2. La Cooperativa può emettere obbligazioni e/o altri strumenti finanziari diversi dalle azioni di finanziamento con deliberazione del consiglio di amministrazione. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione di tali strumenti. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto degli strumenti rimasti inopinati. Gli strumenti non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai terzi.
3. La remunerazione degli strumenti di cui al comma secondo, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del codice civile.

Articolo 36 (Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale.
3. La devoluzione dell'attivo risultante dal bilancio finale, dedotto il capitale sociale, è deliberata dall'assemblea.

Articolo 37 (Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sono oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento di mediazione civile e commerciale della Camera Arbitrale di Milano che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale relativo alle controversie sopra indicate. Questo comma non si applica nelle controversie di cui agli articoli 9, comma quinto, 10, comma secondo, 13, comma terzo.
2. Le controversie arbitrabili non risolte ai sensi del comma precedente sono decise da un arbitro unico, nominato dal presidente del Tribunale di Milano, preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative, il quale osserverà, anche relativamente alla determinazione del proprio compenso, il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, in quanto compatibile. La sede dell'arbitrato è Milano. L'arbitro unico deve depositare il lodo definitivo entro sei mesi dall'ultimo invio alle parti dell'accettazione della propria nomina.
3. Il presidente del Tribunale di Milano può nominare lo stesso arbitro nominato ai sensi del comma secondo per la risoluzione delle controversie insorte relativamente a uno o più scambi mutualistici attuativi dello scopo mutualistico della Cooperativa, se tali controversie siano sorte tra le medesime parti e risultino connesse, anche solo parzialmente, con le controversie di cui al comma secondo.